



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/13/CU2/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CHE DEFINISCE GLI
INTERVENTI PRIORITARI, I CRITERI E LE MODALITÀ DI
UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1, CON PRIORITÀ DI
UTILIZZO DELLE RELATIVE RISORSE PER INTERVENTI GIÀ
PIANIFICATI E IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI, NONCHÉ IDONEI
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISPETTO DEI
PRINCIPI E DEI CRITERI CONTENUTI NEL DECRETO**

Intesa ai sensi dell'art. 58 della l. 28/12/2015, n.221.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, esprime l'intesa sul Decreto in oggetto subordinandola all'accoglimento dei seguenti EMENDAMENTI:

1° emendamento

Nelle definizioni aggiungere la seguente:

«Piccole dighe» indica gli sbarramenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi;».

Motivazione

L'aggiunta serve a rendere coerenti nel testo le previsioni dei successivi emendamenti.

2° emendamento

Al comma 2 dell'art. 2 dopo le parole *“e le connesse opere di adduzione e derivazione”* aggiungere le parole *“nonché per le piccole dighe”*:

Motivazione

La modifica vuol consentire l'accesso al Fondo di Garanzia anche per le dighe non di interesse nazionale o sovraregionale relativamente a interventi caratterizzati come indicato nel comma 2 dell'articolo 5 come modificato dal successivo emendamento 3.

3° emendamento

Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 5 aggiungere la seguente lettera c:

“c) interventi riguardanti piccole dighe non inseriti nel Piano nazionale di cui alla lettera a), che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b) e già dotati di proprio finanziamento”.

Motivazione

L'emendamento consente di includere tra i possibili interventi che possono consentire al soggetto responsabile dell'invaso di accedere al Fondo di Garanzia di dighe di competenza regionale purché tali interventi siano coerenti con le tipologie previste dall'articolo e siano già stati finanziati.

4° emendamento

Introdurre integrazioni e/o riformulazioni al dispositivo al fine di limitare l'uso del Fondo di Garanzia ai soli interventi su infrastrutture destinate all'uso potabile o, al più, misto.

Motivazione

Garantire la corretta utilizzazione del Fondo in relazione alla fonte che ne determina l'alimentazione, vale a dire l'incremento della tariffa del SII.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime inoltre le seguenti raccomandazioni:

1. Introdurre indirizzi e criteri in base ai quali l'Arera debba definire la quota di tariffa del SII da destinare all'alimentazione del Fondo. al fine di porre un tetto all'incidenza della quota sulla tariffa.
2. Prevedere che il provvedimento in esame fornisca criteri in base ai quali l'Arera dovrà definire la capienza massima del Fondo e regolare il reintegro delle garanzie attivate di anno in anno.
3. Per consentire anche agli interventi su infrastrutture destinate al solo irriguo, anche alla luce dei cambiamenti climatici cui si assiste, prevedere ulteriori fondi di garanzia non derivanti dalle tariffe SII.

Roma, 24 gennaio 2019